Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 22/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 6 marzo 2026 (e reclamo presentato, secondo quanto dichiarato nel modulo di ricorso, il 28 febbraio 2026), la ricorrente, titolare di polizza casa multirischi, lamentava il diniego opposto dall'impresa alla richiesta di indennizzo dei danni subiti dalla propria proprietà a seguito di un nubifragio verificatosi nel novembre 2025.

Per l'esposizione dei fatti, la ricorrente rinviava alla relazione tecnica redatta dal tecnico di sua fiducia all'esito del sopralluogo del 6 dicembre 2025, dalla quale emergeva che, a seguito di piogge intense, si era verificato il crollo di una porzione di un muro di contenimento in tufo, con conseguente emersione delle fondazioni dei montanti del pergolato, scalzate dall'azione erosiva delle acque meteoriche, nonché la caduta di un albero all'interno della proprietà, tale da ostacolare il passaggio sul viale di ingresso al fabbricato. Secondo la ricorrente, il crollo del muro sarebbe conseguenza "diretta e non consequenziale" dell'evento atmosferico, avendo l'elevata quantità di acqua precipitata "imbibito il terreno

generando conseguentemente un aumento delle spinte a tergo del paramento murario con il relativo crollo di una porzione di tale opera".

Chiedeva pertanto all'Arbitro il riconoscimento della somma di 2.500,00 euro.

Regolarmente costituitasi, l'impresa rappresentava che il sinistro, consistito in un nubifragio abbattutosi sulla località in cui è sita la proprietà della ricorrente, era stato denunciato il 1° dicembre 2025 e che, all'esito dell'istruttoria, aveva comunicato alla ricorrente il diniego di copertura. Ciò, in quanto: i danni sarebbero esclusi dalla garanzia "Alluvione, inondazione e allagamento" ai sensi dell'art. 5.2.3 delle Condizioni di Generali Assicurazione, di seguito CGA, trattandosi di danni causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, nonché da crollo e collasso strutturale; la garanzia "Eventi atmosferici" di cui all'art. 2.4.4 delle CGA non sarebbe operante, non essendo il crollo del muro avvenuto per azione diretta dell'evento, né avendo questo avuto una violenza tale da lasciare traccia riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze, sicché si tratterebbe di un danno consequenziale, e non diretto; le spese per la rimozione dell'albero caduto non sarebbero indennizzabili ai sensi dell'art. 2.5.1 delle CGA, non avendo la caduta provocato danni all'abitazione.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

La ricorrente non presentava repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa della ricorrente di ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla propria proprietà a seguito di un nubifragio e, in particolare, del crollo di una porzione del muro di contenimento in tufo; crollo riconducibile, a suo giudizio, alla garanzia "Eventi atmosferici" della polizza casa multirischi e ritenuto invece dall'impresa danno consequenziale e non diretto, nonché, comunque, escluso dalla copertura.

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover individuare la data di presentazione del reclamo nel 13 febbraio 2026, in luogo del 28 febbraio 2026 indicato nel modulo di ricorso. Quest'ultima data non trova infatti riscontro nella documentazione in atti, dalla quale emerge piuttosto che l'impresa, con comunicazione del 19 febbraio 2026, ha dato riscontro alla doglianza relativa al sinistro sottopostale dalla ricorrente il 13 febbraio 2026: comunicazione che, interpretata nel suo senso sostanziale, integra gli estremi del reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy,* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), avendo posto l'impresa nella condizione di replicare alle contestazioni ricevute (cfr. Decisione AAS n. 383/2026 e Decisione AAS n. 1014/2026). Né la diversa data del 6 febbraio 2026, indicata dall'impresa senza che ne sia stata fornita alcuna evidenza documentale, vale a mutare la conclusione, non essendo in ogni caso in discussione l'esistenza del reclamo, né la tempestività del ricorso.

Venendo al merito del ricorso, esso si appunta in definitiva sulla nozione di "danni materiali e diretti" nell'ambito della garanzia per "eventi atmosferici" prevista dalle CGA e, in particolare, sulla relazione eziologica che possa istituirsi tra danni ed eventi, se cioè diretta – e dunque indennizzabile – ovvero solo indiretta.

Sul punto, giova rammentare come il Collegio abbia già affrontato tale questione (Decisione AAS n. 1014/2026). Richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Corte di Appello di Catania, 24 febbraio 2026, n. 25), il Collegio ha ritenuto indennizzabile il crollo di un muretto a secco determinato dalla spinta anomala del terreno da esso contenuto, copiosamente imbibito dalle forti piogge; ciò per lo meno in assenza di allegazioni idonee a far ritenere l'intervento di eventi diversi dal fenomeno atmosferico, tali da interrompere il nesso causale tra le piogge e il crollo del muro.

Ebbene, tali principi ben possono trovare applicazione anche nel caso di specie, nel quale l'impresa non contesta il verificarsi del nubifragio, né i danni subiti dalla proprietà della ricorrente, che devono pertanto ritenersi pacifici, limitandosi a negare l'operatività della copertura.

La relazione tecnica prodotta dalla ricorrente riconduce, infatti, il crollo della porzione di muro all'imbibizione del terreno provocata dalle intense precipitazioni e al conseguente aumento delle spinte a tergo del paramento murario; laddove l'impresa, che ha prodotto la sola documentazione fotografica dei luoghi, nulla ha allegato, né tanto meno provato, in ordine a fattori causali diversi dal fenomeno atmosferico, né in ordine ai presupposti fattuali delle esclusioni invocate, la cui prova, in quanto fatto impeditivo della pretesa, grava sull'assicuratore (cfr. Decisione AAS n. 422/2026; Decisione AAS n. 452/2026; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251).

Se ciò depone, dunque, nel senso della astratta fondatezza della pretesa della ricorrente, resta nondimeno dirimente la circostanza che la domanda, diretta ad ottenere la condanna dell'impresa al pagamento della somma di 2.500,00 euro, non risulta supportata da un adeguato corredo probatorio.

La ricorrente non ha, infatti, chiarito se il ripristino del muro sia stato effettuato e, in caso affermativo, quale sia l'importo delle spese sostenute, né ha prodotto un preventivo o la ricevuta del pagamento, né alcun altro elemento idoneo a giustificare la quantificazione della pretesa, neppure in relazione alle singole voci di danno lamentate. Essendo nel nostro ordinamento esclusa la configurabilità di un danno *in re ipsa*, l'accertamento dell'astratta spettanza dell'indennizzo non consente, in difetto di prova del *quantum*, l'accoglimento della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (cfr. Decisione AAS n. 665/2026).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA